

ALLEGATO “D” al Disciplinare di Gara

*Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016
per l’acquisizione della fornitura di servizi di manutenzione di
apparecchiature informatiche (server, storage e apparati di rete)
CIG. 8138862165*

SCHEMA DI CONTRATTO

*Si precisa che il presente schema di contratto sarà oggetto di ulteriore e puntuale
specificazione sulla base dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica del
Concorrente aggiudicatario della gara.*

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

LIGURIA DIGITALE S.P.A. – con sede legale in Genova via Melen 77, P.IVA 02994540108, nella persona del _____ (di seguito anche “Liguria Digitale” o “committente”)

E

-----con sede legale e domiciliata ai fini del presente contratto -----,
P.IVA-----, in persona del procuratore-----, nato a-----, (di seguito anche “Impresa”),

PREMESSO CHE

- Regione Liguria, nell’ambito della legge regionale 42/2006, ha istituito il Sistema Informativo Integrato Regionale (di seguito anche “SIIR”) volto ad essere strumento operativo per lo sviluppo organico ed integrato sul territorio regionale della società dell’informazione, per favorire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nonché per giungere ad un contenimento e ad una razionalizzazione della spesa nel settore ICT;
- in tale ambito l’articolo 11, comma 2, della suddetta legge regionale affida a Liguria Digitale il ruolo di Centrale di Committenza e, quindi, la realizzazione di un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi ICT volto a favorire il contenimento della spesa attuando le più opportune modalità progettuali e realizzative, nonché introducendo economie di scala ed utilizzando procedure di selezione dei fornitori che si basino anche sull’aggregazione ed omogeneizzazione della domanda, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", alla suddetta legge regionale n.42/2006, alla legge regionale n. 5/2008 "Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del D. Lgs. n.163/2006" e s.m.i. e agli artt. 3 e 4 della "Convenzione per la gestione associata della S.U.A.R., tra le Prefetture, la Regione Liguria e gli Enti aderenti" sottoscritta in data 18 settembre 2012;
- Regione Liguria, con l’art. 18 della legge regionale n. 41/2014 e in attuazione dell’art. 13 della legge n. 136/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), ha istituito la Stazione Unica Appaltante (SUAL) che fa capo alla stessa Regione Liguria e che rientra nell’Elenco dei soggetti aggregatori di cui alle delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 125/2016 e n. 31/2018. Nell’ambito della SUAL, Liguria Digitale S.p.a. è l’articolazione funzionale che opera quale Centrale di Committenza per l’acquisto di beni e servizi informatici;
- in conformità a quanto indicato ai punti che precedono, Liguria Digitale ha indetto, in qualità di Amministrazione Aggiudicatrice e Centrale di Committenza ai sensi del d.lgs. 50/2016, la “Gara europea a procedura aperta, per l’acquisizione della fornitura di servizi di manutenzione di apparecchiature informatiche (server, storage e apparati di rete) CIG. 8138862165

- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura di gara e ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto di appalto, documentazione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- l'Impresa ha prestato la garanzia definitiva per un valore pari a Euro. _____, ____ (_____/____) e la polizza assicurativa per un valore almeno pari a quello aggiudicato ed ha soddisfatto gli obblighi richiesti;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Offerta Economica e Offerta Tecnica presentati dall'Impresa, Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico, progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico) nonché gli ulteriori atti della procedura definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Liguria Digitale affida all'Impresa, che accetta alle condizioni ed ai termini previsti nel presente contratto, l'acquisizione della fornitura di servizi di manutenzione di apparecchiature informatiche (server, storage e apparati di rete), alle condizioni previste nel presente contratto e nei seguenti allegati:
 - capitolato tecnico "Allegato n.1";
 - disciplinare di gara "Allegato n.2";
 - in tutti gli atti e le norme da essi richiamati ivi incluse l'Offerta Tecnica "Allegato n.3" e suoi eventuali allegati, l'Offerta Economica "Allegato n.4" e il dettaglio di Offerta Economica "Allegato n.5".

In caso di divergenza tra le previsioni e/o l'interpretazione dei predetti atti, per la regolazione del rapporto contrattuale sarà applicata la soluzione più favorevole alla Committente.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

1. Costituisce oggetto del presente contratto il servizio di manutenzione di apparecchiature informatiche (server, storage e apparati di rete). L'Impresa deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti

di qualità e dei livelli di servizio descritto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico, che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti, nonché per gli aspetti migliorativi, nel pieno rispetto di quanto previsto nell'allegato "Offerta Tecnica".

2. L'Impresa deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e nell'Offerta Tecnica e comunque negli allegati di cui all'art.1.

Articolo 3 – Durata

1. Il presente contratto ha validità di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per ulteriori 24 mesi. La durata massima contrattuale è pari a 60 mesi. E' fatto espresso divieto il rinnovo tacito del presente contratto.

2. E' ammessa la facoltà di proroga tecnica di cui all'art.106 comma 11 del D.Lgs.50/2016 nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, per un periodo non inferiore a mesi sei. Liguria Digitale potrà esercitare tale facoltà comunicandola all'Impresa mediante posta elettronica certificata almeno 20 giorni solari prima della scadenza del presente contratto.

Articolo 4 - Aumento e diminuzione

1. Liguria Digitale ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo previsto dal presente contratto.

2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo massimo del presente contratto, le forniture integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto, nei suoi allegati, saranno remunerate sulla base dei prezzi indicati nell'Offerta Economica allegata al presente contratto.

Articolo 5 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese (ivi comprese le eventuali trasferte), gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale, specificato nell'art. 2 che precede.

2. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa dichiara di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, e si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto ivi compreso il DUVRI costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto.

3. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006) sono stati quantificati in euro 2.000,00= (duemila/00) oltre oneri di legge. Nello specifico sono ad oggi stati rilevati alcuni rischi interferenti per i quali è necessario adottare particolari misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo detti rischi, riferibili alla caduta di oggetti dall'alto, allo scivolamento, all'inciampo ed alla caduta (nel caso di interventi comportanti la momentanea

apertura di varchi di ispezione su pavimenti galleggianti). L'importo scorporato ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 è pertanto destinato ad interventi di eventuale confinamento delle aree di lavoro con colonnine e nastro ad alta visibilità (euro 1.000 complessivi) ed all'organizzazione di apposite riunioni tra i responsabili della sicurezza delle Parti coinvolte, preliminarmente all'inizio delle attività contrattuali e durante l'esecuzione delle stesse (euro 1.000 complessivi).

4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza di norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Liguria Digitale, assumendosene ogni relativa alea.

5. L'Impresa si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del contratto;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d) manlevare e tenere indenne Liguria Digitale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. L'Impresa si obbliga sia in forma diretta che indiretta (subappalto) a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti Liguria Digitale che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici negoziali per conto di Liguria Digitale stessa nei loro confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, Liguria Digitale, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e consulenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

4. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati Liguria Digitale provvederà a denunciare le inadempienze accertate alle Autorità competenti, dandone comunicazione all'Impresa, nei confronti della quale opererà una ritenuta sul pagamento corrispondente all'inadempienza riscontrata. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto direttamente da Liguria Digitale agli enti previdenziali ed assicurativi.

5. In ogni caso si applica l'art.30 d.lgs 50/2016 e sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta della 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Liguria Digitale del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Articolo 7 - Obblighi di riservatezza

1. L'Impresa è obbligata ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale, per assicurare la riservatezza delle informazioni ricevute.

2. In particolare, è responsabilità dell'Impresa:

a) mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle banche dati già costituite o costituende nell'esecuzione del presente contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto;

b) l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

3. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione scritta a Liguria Digitale.

4. È vietato, altresì, all'Impresa l'utilizzo diretto del nome di Liguria Digitale o di uno dei suoi Clienti del servizio CUP per scopi pubblicitari.

5. Nel caso di perdita di riservatezza sui dati o sui programmi non imputabile a Liguria Digitale, l'Impresa risponderà per ciascun evento con il risarcimento dei danni.

6. Qualora l'inosservanza degli obblighi di riservatezza sia grave, Liguria Digitale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Liguria Digitale.

Articolo 8 - Patto di integrità, PTPC, Modello 231 e Codice Etico

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "Patto di integrità tra Liguria Digitale e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici" e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione e/o occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente contratto.

2. L'Impresa dichiara, in particolare, di aver preso visione e di impegnarsi a conformare il suo operato ai principi e alle disposizioni contenuti nel "Codice Etico, nel PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 e nel Modello 231 (Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001) adottati da Liguria Digitale e pubblicati sul sito istituzionale della stessa [www.liguriadigitale.it/sezione Società trasparente](http://www.liguriadigitale.it/sezione_Società_trasparente).

5. L'Impresa prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del PTPC e/o del Modello 231 integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto che legittima Liguria Digitale a risolvere lo stesso a norma dell'art. 23.

Articolo 9 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Impresa assume a proprio esclusivo e totale carico ogni responsabilità conseguente all'uso di opere dell'ingegno, dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, così come tutelate dalla normativa di settore ed in particolare da L. 22 aprile 1941 n.633 e ss.mm.ii. e d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e ss.mm.ii.

2. Qualora venga promossa nei confronti di Liguria Digitale un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne Liguria Digitale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Liguria Digitale.

3. Liguria Digitale si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in tali casi, l'Impresa riconosce a Liguria Digitale la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Impresa.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, Liguria Digitale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei beni il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

5. L'Impresa si obbliga con riferimento al know how, alle opere di ingegno o ai prodotti in qualsiasi modo caratterizzati da proprietà intellettuale in capo a Liguria Digitale o utilizzati o di cui sia comunque venuta a conoscenza durante l'espletamento del servizio, a rispettare pienamente e incondizionatamente il loro buon diritto sugli stessi e a non utilizzarli per finalità, commerciali o non commerciali, proprie o di terzi anche a conclusione del presente contratto. In caso di violazione al suddetto obbligo durante il presente contratto, lo stesso si intenderà risolto. Resta salva la facoltà di Liguria Digitale ad agire nelle sedi ritenute maggiormente opportune per la tutela del proprio buon diritto e il risarcimento del danno o del maggior danno subito.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai commi che precedono Liguria Digitale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 10 - Disposizioni antimafia

1. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa dichiara di essere in regola e di rispettare pienamente la vigente normativa antimafia.
2. L'Impresa dichiara di non essere stata destinataria di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né che esistano a suo carico pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. L'Impresa (*In caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata*), si obbliga a comunicare immediatamente a Liguria Digitale ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 nonché di ogni fatto e circostanza che abbia rilievo ai sensi e gli effetti della risoluzione del contratto ex art.108 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. Il presente contratto si risolverà di diritto e sarà facoltà di Liguria Digitale chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell'Impresa i provvedimenti di cui al secondo comma o l'Impresa non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al terzo comma.

Articolo 11 - Modalità di esecuzione della fornitura

1. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l'Impresa dichiara di poter disporre delle figure professionali, dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, in quanto dichiara e garantisce che le attività oggetto del presente contratto costituiscono ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore della fornitura dei beni e dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
3. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Liguria Digitale, nonché a dare immediata comunicazione a questa ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
4. L'impresa si obbliga, su richiesta di Liguria Digitale a sospendere, in qualsiasi momento, una parte o anche tutti i lavori e le forniture in corso di esecuzione sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità improvvise, rinunciando ora per allora a pretese risarcitorie o a richieste per compensi di sorta.
5. L'Impresa si obbliga ad estendere l'erogazione del servizio di manutenzione secondo quanto prescritto nella documentazione di gara e nella documentazione componente l'Offerta Tecnica inserita all'interno della busta elettronica "B" dell'offerta, alle condizioni economiche fisse ed invariabili (in euro netto IVA) indicate in Offerta Economica.

6. L'Impresa si obbliga a consentire a Liguria Digitale di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi Liguria Digitale, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 12 – Varianti in corso di esecuzione

1. Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.19 seguente e all'art.106 del D.Lgs.50/2016 in quanto applicabili.

2. Ai fini della determinazione del corrispettivo saranno applicati i valori economici indicati nell'allegato "Offerta economica" ovvero, qualora essi non risultino utili allo scopo, i correnti prezzi di mercato.

Articolo 13 – Responsabilità e polizza assicurativa

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli imputabili a fatti che possano accadere al personale dell'Impresa stessa nell'esercizio delle funzioni previste dal presente contratto.

2. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, a Liguria Digitale e al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi, intendendosi per tali tutti coloro, compresi i propri dipendenti, che per qualsiasi motivo subiranno danni in relazione alle prestazioni contrattuali e alla loro esecuzione.

3. L'impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, manlevando ad ogni fine ed effetto l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione o sorveglianza.

4. L'Impresa deve mantenere per tutta la durata del contratto la polizza assicurativa RCT e RCO, anche in favore della committente, con copertura del rischio per sinistro individuale pari almeno all'importo di aggiudicazione.

5. In caso di inadempimento a tale obbligo Liguria Digitale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 14 – Attivazione del Servizio e Flessibilità

1. Prima dell'avvio del contratto Liguria Digitale e l'Impresa, anche attraverso eventuali sopralluoghi aggiuntivi rispetto a quelli effettuati in fase di gara, definiranno in modo aggiornato la puntuale composizione del parco macchine oggetto del servizio di manutenzione che l'Impresa si obbliga a prestare con decorrenza 01/09/2020. La data di inizio dei servizi sistemistici per il sistema primario radiologico RIS-PACS, opzionali, è il 01/01/2021.

2. L'Impresa prende atto ed accetta che Liguria Digitale, nel corso di durata del contratto, abbia facoltà di inserire apparecchiature addizionali e variare il livello di servizio di apparecchiature comprese nel servizio di manutenzione. Fino a variazioni che comportino un incremento del 5% dell'importo annuale, come indicato nella documentazione di gara, ovvero fino a variazioni che comportino un incremento dell'importo pari alla soglia percentuale migliorativa dalla stessa Impresa indicata in sede di Offerta Tecnica, non verrà corrisposto nessun importo aggiuntivo rispetto al canone di servizio offerto.

3. Attraverso riunioni bimestrali verbalizzate verrà esaminata la rispondenza del servizio oggetto del presente contratto con le variazioni intervenute nei due mesi precedenti. Al fine di fronteggiare eventuali urgenze che non consentano di aspettare la riunione bimestrale calendarizzata, l'Impresa si impegna ad effettuare riunioni non schedate.

4. L'impresa si impegna a comunicare, a partire dal 2° anno del contratto e con cadenza mensile, l'eventuale obsolescenza di apparecchiature interessate dal contratto di manutenzione per cui l'Impresa ritenga possano sussistere oggettive difficoltà di manutenzione o addirittura l'impossibilità di riparare le apparecchiature in questione, indicando le azioni che intenderà intraprendere. E' facoltà di Liguria Digitale valutare la segnalazione e le motivazioni addotte, comunicando le proprie determinazioni. L'Impresa s'impegna comunque a continuare la fornitura del servizio di manutenzione a perfetta regola d'arte, fino a quando Liguria Digitale non fornisca una diversa indicazione scritta.

Articolo 15 – Reportistica

1. L'Impresa si impegna a predisporre e far pervenire a Liguria Digitale un report riassuntivo degli interventi effettuati in ogni mese entro e non oltre il giorno 15 (quindici) del mese successivo. Per ogni intervento effettuato e inserito nel report dovranno essere riportati tutti i dati richiesti nel Capitolato Tecnico. L'Impresa si impegna altresì generare e far pervenire al Committente un report riassuntivo degli interventi risultanti ancora aperti a fine del suddetto mese, con lo stesso formato di quelli effettuati. L'Impresa si impegna inoltre di far pervenire al Committente un report mensile contenente le liste aggiornate (comprehensive di SLA associato ad ogni apparato) di ogni lotto in manutenzione.

2. L'Impresa si impegna a generare e a far pervenire al Committente un report trimestrale riassuntivo dei servizi sistemistici Primario RIS-PACS entro e non oltre il giorno 5 (cinque) del mese successivo. L'Impresa dovrà fornire una relazione contenente il valore dei livelli di servizio suddetti, la lista e descrizione sintetica degli interventi eseguiti. Su richiesta dovranno essere forniti dati su specifiche chiamate o effettuate estrazioni dal sistema di registrazione e gestione delle chiamate.

3. L'Impresa si impegna a predisporre e a far pervenire a Liguria Digitale la reportistica a carattere aggiuntivo nei termini e con le modalità dalla stessa indicati nell'Offerta Tecnica presentata.

4. *(eventuale, ove inserito nell'Offerta Tecnica)* L'Impresa s'impegna, relativamente agli ulteriori servizi offerti (es. verifiche preventive sulle apparecchiature, verifiche stato firmware) a generare, anche per questi ultimi, report periodici (con periodicità pari alla frequenza del servizio aggiuntivo) con le stesse regole di quelli generati per gli interventi a fronte di guasti.

5. Liguria Digitale, ove l'Impresa non rispetti gli impegni assunti ai commi che precedono, ha facoltà di applicare le penali di cui all'art. 21 che segue.

Articolo 16 - Servizio di manutenzione

1. L'Impresa si impegna a prestare il servizio di manutenzione per il perfetto funzionamento di ciascuna apparecchiatura sulla base di quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e delle condizioni migliorative indicate dall'Impresa stessa in sede di Offerta.
2. Il servizio di manutenzione comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli relativi alla manodopera, alla fornitura delle parti di ricambio, al ritiro, all'imballaggio, alla riconsegna, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature in piena aderenza delle modalità di erogazione del servizio secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica. Le parti di ricambio verranno fornite dall'Impresa senza alcun onere aggiuntivo per Liguria Digitale e dovranno essere di primaria qualità, originali del produttore, ovvero "nuove" o "certificate" dal produttore e dovranno essere garantite, in corrispondenza di installazioni a fine contratto, per un periodo di almeno 6 (sei) mesi successivi alla fine del contratto.
3. L'eventuale irreparabilità dell'apparecchiatura guasta per mancanza dei pezzi di ricambio dovrà essere comunicata formalmente per iscritto dall'Impresa e, su richiesta di Liguria Digitale, comprovata tramite una dichiarazione della Casa Produttrice. L'Impresa si obbliga a sostituire a titolo definitivo e senza costi aggiuntivi per Liguria Digitale, l'apparecchiatura guasta con una di uguali caratteristiche e di fornire tutti i driver necessari per il suo corretto funzionamento con il sistema operativo dell'apparecchiatura sostituita. La sostituzione potrà avvenire solo a seguito di assenso alla sostituzione da parte di Liguria Digitale.
4. L'Impresa si impegna a rilasciare il rapporto di intervento entro il giorno lavorativo successivo alla "Fine intervento". Con "Fine Intervento" si intende data e ora in cui il tecnico ritiene di aver chiuso il suo intervento, con la rimozione del guasto o del malfunzionamento. L'intervento di manutenzione potrà risultare chiuso solo a fronte di formale accettazione da parte di Liguria Digitale del rapporto di intervento predisposto dall'Impresa conformemente a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico.
5. L'Impresa esprime l'esplicito impegno a garantire, ove previsto a capitolato, la messa a disposizione e l'installazione (preventivamente concordata con Liguria Digitale) di eventuali aggiornamenti di firmware/microcode dei sistemi e degli apparati in manutenzione, quando gli stessi siano rilasciati dal produttore. Tale servizio dovrà essere reso in pieno rispetto della proprietà intellettuale del produttore. Conformemente con quanto predisposto nel Capitolato Tecnico, l'installazione dovrà avvenire a fronte di richiesta di Liguria Digitale, in generale a fronte di malfunzionamenti e problemi prestazionali, con particolare riferimento ai sistemi utilizzati per la virtualizzazione e ai DB Server.
6. L'Impresa prende atto e accetta di garantire, in caso di sostituzione di unità di storage, tramite opportuno processo e tool a supporto, di rendere non recuperabili i dati presenti nelle suddette unità di storage. Qualora non fosse possibile effettuare l'operazione di cancellazione dei dati direttamente presso la sede del Committente o di uno dei suoi clienti, l'Impresa deve garantire la protezione degli eventuali dati contenuti nelle unità di storage da possibili utilizzi fraudolenti. Il processo e gli strumenti dovranno risultare, conformi a standard e normativa vigente. La cancellazione dei dati dovrà essere preventivamente autorizzata dal Cliente. L'avvenuta cancellazione dei dati, conforme al processo sopra specificato, dovrà essere esplicitamente

dichiarata nel rapporto di intervento.

7. L'Impresa garantisce la disponibilità a visite di ispezione dei livelli di scorta da parte di Liguria Digitale. Con cadenza almeno semestrale l'Impresa si impegna ad effettuare una revisione delle scorte, allineandola alla dimensione e alle tipologie delle apparecchiature in manutenzione, dandone evidenza a Liguria Digitale. L'Impresa si impegna altresì ad effettuare un inventario del magazzino scorte e al ripristino, con cadenza almeno mensile, degli "Apparati di Scorta" conformemente con quanto puntualmente dichiarato in sede di Offerta. Nell'eventualità che un componente guasto venga sostituito da uno equivalente, ma non identico, sarà cura ed onere dell'Impresa installare gli opportuni driver per permetterne il corretto funzionamento. La sostituzione potrà avvenire solo a seguito di assenso alla sostituzione da parte di Liguria Digitale.

8. L'Impresa si impegna a garantire durante il presente contratto e conformemente con quanto oggetto di Offerta Tecnica, la possibilità in caso di bugs o problematiche di secondo/terzo livello, di effettuare:

- a) l'apertura di "case" alla TAC Cisco dando evidenza al Committente entro 1 gg. dalla richiesta dell'apertura del "case";
- b) l'aggiornamento gratuito dell'IOS SW per il bug fixing

9. Liguria Digitale, ove l'Impresa non rispetti gli obblighi assunti ai commi che precedono, ha facoltà di applicare le penali di cui all'art. 21 che segue.

Articolo 17 – Verifiche delle attività/servizi.

1. L'Impresa si impegna ad assoggettarsi nel corso della realizzazione dell'appalto all'esecuzione di tutte le prove e verifiche che Liguria Digitale riterrà opportune per accertare la piena rispondenza delle attività e dei servizi.

2. Le verifiche, ove non documentali, verranno effettuate in contraddittorio con l'Impresa e saranno oggetto di un verbale a firma congiunta.

3. Nel caso in cui Liguria Digitale comunichi all'Impresa il mancato esito positivo delle verifiche effettuate contestualmente alle difformità rilevate, l'Impresa dovrà comunicare le proprie deduzioni sui rilievi di Liguria Digitale entro e non oltre il termine di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di Liguria Digitale.

4. Nell'ipotesi in cui Liguria Digitale valuti le risposte dell'Impresa non risolutive, l'Impresa medesima si obbliga, ora per allora, a recepire i rilievi di Liguria Digitale, ad adeguare le attività e i servizi, in conformità alle specifiche di cui all'Offerta Tecnica ed ai rilievi presentati da Liguria Digitale entro 2 (due) giorni lavorativi.

5. Eventuali scostamenti dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati devono essere analizzati nelle loro cause e gestiti dall'Impresa con le necessarie azioni di recupero, variabili a seconda dello scostamento, quali a titolo indicativo: formazione integrativa al personale responsabile dell'erogazione dei servizi; sostituzione/rotazione del personale responsabile dell'erogazione dei servizi; inserimento di nuovo personale responsabile dell'erogazione dei servizi; integrazione/modifica delle modalità operative purché concordate con Liguria Digitale.

6. Dell'effettiva attuazione delle azioni di recupero l'Impresa dovrà dare evidenza a Liguria Digitale entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'attuazione delle azioni stesse.

7. Salvo l'applicabilità delle penali di cui all'art 21 che segue e per i casi nella stessa disposizione analiticamente indicati, in caso di reiterate verifiche con esito negativo Liguria Digitale avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

8. Si rimanda inoltre a quanto espressamente indicato in Capitolato Tecnico.

Articolo 18 - Corrispettivo e condizioni di fornitura

1. Quale corrispettivo contrattuale, Liguria Digitale riconoscerà all'Impresa l'importo complessivo massimo di Euro _____,00 (_____/00) Iva esclusa determinato sulla base degli importi (in euro netto IVA) espressamente indicati dall'Impresa in Offerta Economica. Il dettaglio dei prezzi offerti è puntualmente riepilogato negli allegati di dettaglio di Offerta Economica ("Allegato n.5" al presente contratto).

2. Con riferimento ai ticket di fascia "A", "B", "C", "D", "E", "F" e alle giornate specialistiche l'Impresa si impegna a fornire gli interventi corrispondenti a fronte di specifici ordinativi emessi dal responsabile contrattuale di Liguria Digitale secondo procedura concordata all'inizio di esecuzione del contratto. Ciascun ordinativo deve fare espresso riferimento al presente contratto e indicare il numero e la fascia "A", "B", "C", "D", "E", "F" e "giornate specialistiche" di interventi richiesti. Solo a fronte di conforme ordinativo emesso da Liguria Digitale l'Impresa è autorizzata ad erogare l'intervento relativo che dovrà essere prestato in piena conformità a quanto indicato nella documentazione di gara e nella documentazione componente l'Offerta Tecnica inserita all'interno della busta elettronica "B" dell'offerta e verrà valorizzato alle condizioni economiche massime fisse ed invariabili (in euro netto IVA) indicate dall'Impresa in Offerta Economica e riportate al comma che precede.

3. Nel rispetto di quanto prescritto all'art. 4, comma 2, che precede, l'Impresa si impegna altresì a fornire nell'ambito della presente gara gli incrementi della fornitura richiesti da Liguria Digitale in conformità a quanto indicato nella documentazione di gara e nella documentazione componente l'Offerta Tecnica inserita all'interno della busta elettronica "B" dell'offerta ed alle condizioni economiche massime fisse ed invariabili (in euro netto IVA) espressamente indicate dall'Impresa in Offerta Economica

4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce alla fornitura a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

6. I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, rimanendo espressamente esclusa l'applicabilità dell'art.1664 c.c.; è convenuto che l'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero la revisione del corrispettivo contrattuale. L'Impresa rinuncia espressamente a chiedere la risoluzione del "Contratto" ai sensi dell'art.1467 del c.c.

Articolo 19 – Quota riservata a forniture di beni analoghi e servizi complementari

1. L'Impresa prende atto che l'importo pari a Euro. _____ = (_____/00) iva esclusa rappresenta, conformemente a quanto prescritto dall'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e computato per la determinazione del valore globale del contratto, la quota riservata a

eventuali forniture di beni analoghi e servizi complementari e analoghi da destinarsi a Liguria Digitale a condizione che la stessa ne faccia richiesta per il completamento o perfezionamento del servizio oggetto dell'appalto e sia stata approvata la relativa spesa da parte della committente medesima.

2. L'Impresa si obbliga a fornire le forniture di beni analoghi e/o servizi complementari sulla base dello specifico ordinativo emesso da Liguria Digitale alle condizioni economiche, fisse ed invariabili, indicate in Offerta Economica e nel pieno rispetto delle caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi prescritti dai commi che precedono Liguria Digitale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 20 – Pagamenti e fatturazione, verifiche di legge e tracciabilità dei flussi finanziari

1. E' esclusa l'anticipazione. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 18 potrà essere fatturato tramite fattura mensile posticipata sia nel caso di servizi da erogarsi in canoni mensili, ciò a seguito dell'allineamento del parco macchine con le esigenze segnalate dal Committente, sia nel caso di interventi a ticket e giornate specialistiche prestati a seguito di specifico ordinativo da parte di Liguria Digitale.

2. Prima di dare avvio all'esecuzione della fornitura e del servizio l'Impresa deve fornire alla Committente l'elenco completo dei dipendenti propri e dei subappaltatori destinati alla commessa, con obbligo di comunicare ad essa ogni sua variazione.

3. Prima di ogni pagamento, sarà in diritto della Committente nei riguardi dell'Impresa e dei subappaltatori:

- ottenere il DURC o documento equivalente aggiornato;
- ottenere copia delle buste paga sottoscritte dai dipendenti per ricevuta;

e di ricusare il pagamento in caso di accertato inadempimento degli obblighi dell'Impresa e dei subappaltatori nei riguardi del personale.

4. Liguria Digitale effettuerà, ove necessario, le verifiche di legge volte ad accertare prima di effettuare il pagamento che il beneficiario sia in regola con l'obbligo di versamento di cui all'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'art. 2 comma 9 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo.

5. Ove le verifiche di legge attestino la regolarità dell'Impresa, Liguria Digitale provvederà al pagamento delle fatture esclusivamente tramite lo strumento del bonifico a 60 giorni data ricevimento fattura sul conto corrente dell'Impresa. Ciascun bonifico, peraltro, riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG.

6. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente:

- contenere il riferimento al presente contratto e l'indicazione del CIG;
- riportare, per ogni importo indicato in fattura, la voce di PREZZO a cui si riferisce l'importo stesso;

- nel campo I.V.A. delle fatture dovrà essere riportato il riferimento all'applicazione della "scissione pagamenti" trovando applicazione le disposizioni di cui al D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96. A norma dell'art. 1, c.1 del citato D.L. 50/2017;
- essere intestata a Liguria Digitale S.p.A., Via Melen 77, 16152 GENOVA;
- essere trasmessa attraverso il SDI e deve essere inserito nel campo "codicedestinatario" il codice univoco dell'ufficio UFFA1J.

7. Le fatture difformi dalle disposizioni che precedono si considerano non pervenute e conseguentemente non decorreranno i termini pattuiti per il pagamento sino ad effettiva chiarificazione o integrazione da parte dell'Impresa effettuata per iscritto e regolarmente pervenuta a L.D

8. L'Impresa, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto e a prevenire infiltrazioni criminali:

- dichiara di aver acceso presso la Banca _____ un conto corrente bancario in conformità a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e di cui fornisce i riferimenti: conto corrente dedicato (anche in modo non esclusivo) n. _____, intestato a _____, IBAN _____
- comunica che le persone delegate a operare sul conto corrente dedicato sopra precisato sono esclusivamente quelle di seguito indicate:
Sig. _____, nato a _____, il _____, CF _____,
ruolo aziendale: _____
Sig. _____, nato a _____, il _____, CF _____,
ruolo aziendale: _____

9. L'Impresa si obbliga ad assumersi ogni onere di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, l'Impresa si obbliga altresì a far sì che i pagamenti effettuati nei confronti di eventuali subappaltatori o subcontraenti garantiscano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla disposizione normativa citata. A tal fine, ogni contratto sottoscritto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture e ai servizi del presente appalto dovrà, a pena di nullità degli stessi, contenere apposita clausola.

10. Sarà diritto di Liguria Digitale di risolvere il contratto e di chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, l'Impresa non ottemperasse agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Resta inteso che in tal caso Liguria Digitale provvederà a segnalare le inottemperanza alle Autorità competenti.

11. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture, in espressa deroga all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, verranno riconosciuti all'Impresa interessi moratori in misura pari al saggio degli interessi legali di cui all'art.1284 codice civile.

12. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a Liguria Digitale le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti.

NOTA: Il presente articolo sarà oggetto di personalizzazione nelle ipotesi di:

- fatturazione unica da parte di Impresa Mandataria di un RTI ovvero di un Consorzio;
- fatturazione separate da parte di ciascuna impresa costituente il RTI/Consorzio.

Articolo 21 – Penali

1. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa degli obblighi contrattuali Liguria Digitale avrà diritto di applicare le penali di seguito riportate.

2. Penali sugli interventi di manutenzione delle apparecchiature

L'accumulo dei punti per il computo delle penali avviene su base bimestrale. Alla fine del bimestre Liguria Digitale avrà facoltà di richiedere all'Impresa il pagamento della penale corrispondente ai punti accumulati e i punti medesimi verranno azzerati.

Si precisa che:

- a ciascun punto penale per ogni ora extra di cui alla tabella che segue corrisponde un importo economico pari ad euro 15,00 (quindici/00)
- a ciascun punto penale per ogni giorno extra di cui alla tabella che segue corrisponde un importo economico pari ad euro 25,00 (venticinque/00)

Tipo Assistenza	Tipologia guasto	Punti Penale ogni ora extra	Punti Penale ogni giorno extra
Ripristino entro 4 ore	Bloccante	15	
Ripristino entro 4 ore	Non bloccante	5	
Ripristino entro 6 ore	Bloccante	12	
Ripristino entro 6 ore	Non bloccante	4	
Ripristino entro 8 ore	Bloccante	10	
Ripristino entro 8 ore	Non bloccante	3	
Ripristino entro giorno lavorativo successivo	Tutti	10	
Intervento entro 4 ore	Tutti	10	
Intervento entro 8 ore	Tutti	8	
Intervento Next Business Day	Tutti		25
Intervento 2° Next Business Day	Tutti		25
Ticket (ripristino entro 20 gg)	Tutti		10

Si precisa che ove l'Impresa raggiunga, mediante l'applicazione dei punteggi riepilogati nella tabella che precede, un importo di penale pari a euro.3.000,00= (tremila/00) per ciascun intervento e/o un importo pari a euro.5.000,00=(cinquemilamila/00) nel bimestre, Liguria Digitale avrà la facoltà di applicare quanto prescritto all'art.23 del presente contratto.

3. Penali sulle scorte

Si precisa che: a ciascun punto penale per ogni apparato o componente di scorta mancante senza giustificazione durante i controlli periodici di cui alla tabella che segue corrisponde un importo economico pari ad euro 10,00 (dieci/00)

Tipologia Scorte	Punti Penale 1° mancanza	Punti Penale 2° mancanza	Punti Penale 3° mancanza	Punti Penale oltre 3° mancanza
Materiale non ridonato Sistemi Critici	16	32	64	128
Materiale ridonato Sistemi Critici	8	16	32	64
Materiale non ridonato Sistemi Non Critici	4	8	16	32
Materiale ridonato Sistemi Non Critici	2	4	8	16

Si precisa che, ove Liguria Digitale riscontri la mancanza di un materiale che possa essere utilizzato per tipologie diverse di sistemi, il computo della Penale verrà effettuato sulla base dei punti corrispondenti alla tipologia più alta.

4. Penali sulla reportistica

Si precisa che: a ciascun punto penale per ogni giorno extra di cui alla tabella che segue corrisponde un importo economico pari ad euro 10,00 (dieci/00)

Tipologia Report	Punti Penale consegna entro 2 gg dalla scadenza	Punti Penale consegna entro 15 gg dalla scadenza	Punti Penale consegna tra 15 e 30 gg dalla scadenza	Punti Penale consegna oltre 30 gg dalla scadenza
Rapporto di Intervento	5	10	15	20
Report mensile Interventi	0	10	20	40
Report facoltativo	0	5	10	40

5. Penali sui servizi sistemistici per il sistema radiologico primario RIS-PACS

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa potranno essere applicate le penali di seguito riportate.

DESCRIZIONE	PENALE			RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
	1^ SOGLIA	2^ SOGLIA	3^ SOGLIA	
Presentazione relazione trimestrale contenente la rendicontazione delle attività e gli SLA contrattuali entro il 5 giorno lavorativo del mese successivo	€.100,00 = per ogni giorno di ritardo fino al 7° giorno di ritardo	€.200,00 = per ogni giorno di ritardo a partire dal 8° giorno di ritardo		Mancata presentazione rapporto per tre trimestri consecutivi

DESCRIZIONE	PENALE			RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
	1^ SOGLIA	2^ SOGLIA	3^ SOGLIA	
TRGB TEMPO DI RISOLUZIONE PER GUASTI BLOCCANTI	€ 500,00/ora per ogni ora al di sopra dello SLA garantito (fino al raggiungimento massimo di € 5.000/giorno)			Non rispetto della soglia TAS limite richiesta dal capitolato
TRGNB TEMPO DI RISOLUZIONE PER GUASTI NON BLOCCANTI	€ 100,00/ora per ogni ora al di sopra dello SLA garantito (fino al raggiungimento massimo di € 500/giorno)			Superamento del TRGNB limite per tre trimestri consecutivi. Raggiungimento della soglia TAS limite richiesta da capitolato
TAS TASSO DI AFFIDABILITA' DEL SISTEMA	€ 5.000,00 se TAS è compreso tra TAS obiettivo e (TAS obiettivo - 0,30%)	€ 10.000,00 se TAS è compreso tra (TAS obiettivo - 0,30%) e (TAS obiettivo - 0,60%)	€ 15.000,00 se TAS è minore di (TAS obiettivo - 0,6%)	TAS al di sotto del 99,30%
TDS TASSO DI DISPONIBILITA' PIANIFICATA DEL SISTEMA	€ 5.000,00 se TDS è compreso tra TDS obiettivo e (TDS obiettivo - 0,20%)	€ 10.000,00 se TDS è compreso tra (TDS obiettivo - 0,20%) e (TDS obiettivo - 0,40%)	€ 15.000,00 se TDS è minore di (TDS obiettivo - 0,4%)	TDS al di sotto del 99,50%

6. Il computo delle penali verrà calcolato da Liguria Digitale e comunicato formalmente all'Impresa.

7. Resta fermo il limite massimo delle penali applicabili da calcolarsi in una somma pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo.

8. Qualora l'importo complessivo delle penali superi tale importo, Liguria Digitale avrà diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto. Qualora le penali riguardino i servizi sistemistici per il sistema radiologico primario RIS-PACS, Liguria Digitale avrà il diritto di dichiarare la risoluzione anche solamente della parte di contratto relativa al sistema radiologico primario RIS-PACS (opzionale). Resta fermo, in ogni caso, il diritto di Liguria Digitale di richiedere il risarcimento dei danni ulteriori.

Articolo 22 - Cauzione

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata nell'osservanza dell'art. 103 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dall'Impresa a garanzia definitiva di tutte le obbligazioni assunte dal presente contratto, costituita nella misura del 10% dell'importo della fornitura mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da primario istituto di credito o primaria compagnia assicurativa, sarà svincolata, previa deduzione di crediti di Liguria Digitale verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
2. Liguria Digitale ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per tutte le ragioni indicate dall'art. 103 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e qualora sia chiamata a corrispondere ai lavoratori impiegati nella commessa i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto entro il limite temporale di legge, per il recupero delle penali e i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa, per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui Liguria Digitale si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di Liguria Digitale.
4. In caso di inadempimento a tale obbligo Liguria Digitale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 23 – Clausola risolutiva espressa

1. Fermo restando le clausole risolutive stabilite in altri articoli del presente Contratto, nonché dagli eventuali capitoli o disciplinari di affidamento di L.D., in conformità a quanto previsto dall'articolo 1455 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali L.D. possa desumere la sopravvenuta inidoneità dell'Impresa a far fronte agli impegni assunti con il presente Contratto, L.D. si riserva sin d'ora la facoltà di risolvere il Contratto medesimo per colpa ed in danno dell'Impresa, dandone comunicazione con PEC, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
2. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di Liguria Digitale, da comunicarsi all'Impresa mediante lettera raccomandata a.r., in tutti i casi previsti nel presente contratto ed in particolare nei seguenti articoli: 5 - Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa; 6 - Obblighi riguardanti i rapporti di lavoro; 7 - Obblighi di riservatezza; 9 - Brevetti industriali e diritti d'autore; 10 - Disposizioni antimafia; 11 - Modalità di attivazione e di esecuzione della fornitura; 12 - Varianti in corso di esecuzione; 13 - Responsabilità e polizza assicurativa; 15 - Reportistica; 16 - Servizio di manutenzione; 18 - Corrispettivo e condizioni di fornitura; 19 - Quota riservata a forniture di beni analoghi e servizi complementari; 20 - Pagamenti, fatturazione, verifiche di legge e tracciabilità dei flussi finanziari; 21 - Penali; 22 - Cauzione; 25 - Subappalto; 26 - Divieto di cessione del contratto; 27 - Cessione dei crediti; 28 - Trasparenza dei prezzi; 29 - Definizione delle controversie, foro esclusivo.

Articolo 24 - Recesso

1. Il recesso della Committente è regolato dall'art. 109 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 25 – Subappalto

1. Per i subappalti si applica l'art. 105 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. *(ove l'impresa abbia dichiarato in Offerta Tecnica che non intende ricorrere al subappalto)* Ai sensi di quanto dichiarato dall'Impresa nell'Offerta Tecnica presentata, il subappalto non è ammesso.

ovvero (ove l'impresa abbia dichiarato in Offerta Tecnica che intende ricorrere nel limite massimo del 30% al subappalto) Ai sensi di quanto dichiarato dall'Impresa nell'Offerta Tecnica presentata, il subappalto non è ammesso.

Articolo 26 – Divieto di cessione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) punto 2 del d.lgs. 50/2016, è fatto divieto all'Impresa di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto di Liguria Digitale al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Articolo 27 – Cessione dei crediti

1. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. In questo caso, ai fini dell'opponibilità a Liguria Digitale, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.

3. La notificazione a Liguria Digitale dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma sopra menzionata, dovrà avvenire, pena la non opponibilità alla stessa, per mezzo PEC ovvero di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Liguria Digitale potrà rifiutare la cessione debitamente notificata.

5. L'eventuale rifiuto verrà comunicato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 15 giorni solari dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi accettata.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, Liguria Digitale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 28 – Trasparenza dei prezzi

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli artt. 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli artt. 2 e ss. della L. 287/1990 e ss.mm.ii., e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 29 – Definizione delle controversie, foro esclusivo

1. Tutte le controversie che non fossero risolte mediante accordo bonario o transazione saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'Autorità Giudiziaria del Foro di Genova.

2. L'Impresa, nelle more della risoluzione delle controversie, si impegna a non rallentare o sospendere le attività oggetto del contratto e tutti gli obblighi sulla stessa gravanti resteranno immutati.

Articolo 30 - Clausola Privacy

1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Regolamento UE.

2. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso per l'esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento per i dati di titolarità di Liguria Digitale e Sub Responsabile del Trattamento per i dati trattati da Liguria Digitale in qualità di Responsabile del Trattamento, a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con appositi atti che costituiscono parte integrante di questo contratto. Qualora la Parte aggiudicataria sia una RTI, verrà stipulata un'unica designazione a Sub Responsabile del trattamento a norma dell'art.28 che coinvolge la RTI nel suo complesso. Inoltre dovranno essere comunicate le rispettive responsabilità interne alla RTI inerenti al trattamento dei dati personali e al flusso degli stessi nel rispetto del principio di minimizzazione.

Articolo 31 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si applicano il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., le norme del D.P.R. 207/2010 tuttora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. 50/2016, nonché le linee guida A.N.A.C.
2. In via residuale si applica il codice civile.

Articolo 32 - Spese

1. Tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono poste a carico dell'Impresa.

Genova _____

LIGURIA DIGITALE S.P.A.

L'Impresa

.....

.....

Ai sensi e per effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti nonché di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito indicate: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Genova _____

L'Impresa